



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4
DEL 30.03.2017

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) Componente IMU. Approvazione aliquota esercizio 2017

L'anno 2017 il giorno **30 (trenta)** del mese di **marzo dalle ore 18:35 a seguire**, nella sala consiliare "Bernardo Sgromo", si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C. C. con avvisi del 24.03.2017, prot. n. 2155.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.		X
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	X	
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco		X
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	X	
GALATI	Francesco	"	X	
MAIELLO	Antonio	"	X	
PELLEGRINO	Salvatore	"	X	
DE NISI	Immacolata V. za	"		X
SERRAO	Vincenzo	"	X	
SORRENTI	Roberto	"		X
TOTALI			N° 7	N° 4

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Presiede il Consigliere Anziano Serratore Barbara Ornella, stante l'assenza del Presidente del C.C. sig. **Devito Roberto**.

Il Presidente del C.C. F.F. fatto l'appello verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti scritti all'o.d.g. Il Presidente del Consiglio Comunale F.F., Consigliere Anziano Serratore Barbara Ornella, propone alla Civica Assemblea, propone di osservare un minuto di silenzio in memoria **Gullo Giuseppe, "PINO"** dipendente comunale scomparso improvvisamente e prematuramente il 12/03/2017.

A lui che ha prestato oltre 30 anni di servizio presso il Comune di Curinga va il ringraziamento di tutti per l'impegno profuso e nel contempo un abbraccio simbolico ai familiari.

Trascorso il minuto di silenzio, il Consigliere Serrao prima di iniziare i lavori, segnala il proprio disappunto per il modo in cui si stabiliscono le sedute del Consiglio Comunale, ritenendo opportuno stabilire la data e l'orario delle sedute congiuntamente previa intesa anche telefonica affinché ciascuno possa organizzare i propri impegni personali e lavorativi per essere presenti.

Il Vice Sindaco Maiello Patrizia prende atto di quanto sopra segnalato e propone, nelle more di approvare il regolamento di funzionamento del consiglio, di tenere per ogni seduta un pre consiglio per esaminare le proposte deliberative allo scopo altresì di velocizzare i tempi delle sedute consiliari.

Fatta la premessa di cui sopra

IL PRESIDENTE DEL C.C.F.F.

Da inizio ai lavori ed introduce il primo punto all'ordine del giorno evidenziando che unitamente agli altri 3 punti che seguono trattasi di atti propedeutici al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2017/2019 e sono tutte confermate di quanto deliberato per l'anno 2016, quindi invita il Civico Consesso a determinarsi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale(IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo,sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10):

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, da presentare obbligatoriamente all'ufficio tributi dell'Ente impositore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare l'aliquota.

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art.1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le*

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTE :

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, commi 13 bis e 15, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art.13 del Decreto Legge n.201/2011 convertito in legge n.214/2011;
- l'art.1, c.380 della legge 224/2012;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- la legge 232/2016 (legge di stabilità 2017);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Con voti :favorevoli : 6 ; contrari: 1 Serrao (per coerenza con il voto espresso per il 2016);astenuti: nessuno; resi in forma palese per alzata di mano da n 7 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare ed approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) :

- Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/ 7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo)	ESENTATE (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 707) – Esenzione IMU prima casa
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	ALIQUOTA 6 per mille . La detrazione prevista è di € 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di possesso in caso di immobile cointestato.
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado.	(Si applica quanto previsto dall' art.1, comma 10, della Legge 208/2015)

Altri immobili	ALIQUOTA 8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTATI (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma) 708)
Terreni agricoli	ESENTATI , art.1, c.13 L.208/2015
Aree fabbricabili	ALIQUOTA 8,6 per mille

Di non determinare per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2017, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria(IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n.42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

- **Di dare atto** che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

Di dare atto che le novità introdotte con la legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) e con la legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) sono novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di aggiornamento del regolamento per la loro immediata applicazione;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Curinga sezione: "Amministrazione Trasparente".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione con voti :favorevoli : 6 ; contrari: 1 Serrao (per coerenza con il voto espresso per il 2016);astenuti: nessuno; resi in forma palese per alzata di mano da n 7 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica,

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale N° del

Consiglio Comunale N°04 del 30.03.2017

OGGETTO : Imposta unica comunale (IUC) Componente IMU. Approvazione aliquota esercizio 2017

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Uberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Uberto Ianchello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL Presidente F.F.
F.to Serratore Barbara Ornella

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Relata di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio del sito informatico dell'Ente www.comune.curinga.cz.it per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/00, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà